



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*

FORMAZIONE PATENTINO DA SMARTPHONE

Strumenti di tutela e procedure di intervento

Elena Ferrara

SETTIMO TORINESE – 28 novembre 2019

LA RECENTE RICERCA UNICEF A RESPIRO MONDIALE

Un sondaggio dell'UNICEF e del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU sulla Violenza contro i Bambini, in 30 paesi ha coinvolto oltre 170.000 giovani tra i 13 e i 24 anni:

- 1 giovane su 3 ha dichiarato di essere stato **vittima di bullismo online**,
- 1 su 5 ha riportato di aver saltato la **scuola a causa del cyberbullismo** e della violenza.


Albania, Bangladesh, Belize, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Tobago, **Ucraina**, Vietnam, Zimbabwe, Costa d'Avorio, Ecuador, **Francia**, Gambia, Ghana, Giamaica, India, Indonesia, Iraq, **Kosovo**, Liberia, Malawi, Malesia, Mali, **Moldavia**, **Montenegro**, Myanmar, Nigeria, **Romania**, Sierra Leone, Trinidad.

Il **cyberbullismo** tra i compagni di classe non è **una problematica dei paesi ad alto reddito**, ad esempio il 34% in **Africa subsahariana** ha dichiarato di essere stato vittima di bullismo online.

Circa il 39% ha dichiarato di sapere che esistono **gruppi privati online all'interno della comunità scolastica in cui condividere informazioni sui loro coetanei a scopo di bullismo** che poi girano nelle piattaforme.

I $\frac{3}{4}$ degli adolescenti hanno inoltre dichiarato che il bullismo online si verifica nei social network **Facebook, Instagram, Snapchat e Twitter**.

Chi può sconfiggere il cyberbullismo?



LA STRADA DEI DIRITTI DI TUTELA

Costituzione italiana: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (libertà personale, inviolabilità domicilio, segretezza corrispondenza, manifestazione del pensiero).

Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile Pechino 1985

- art.8 (Tutela della vita privata). - Il diritto del giovane alla vita privata deve essere rispettato a tutti i livelli per evitare che inutili danni gli siano causati da una pubblicità inutile e denigratoria. Di regola non dovrà essere pubblicata alcuna informazione che possa contribuire ad identificare un giovane autore di un reato.

Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia 1989

Art. 12 . Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

Art. 14 1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda alle sue capacità.

Art. 16 Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.



DALLA CONVENZIONE DI NEW YORK

Art. 17: Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:....

- favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.

Art. 18: Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo.

Art. 19 : 1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale o ad altra persona che ha il suo affidamento.

Art. 29: Gli Stati riconoscono che lo scopo dell'istruzione è di sviluppare al meglio la personalità di tutti i bambini, i loro talenti e le loro capacità mentali e fisiche.

L'istruzione deve preparare i bambini a vivere in maniera responsabile e pacifica, in una società libera, nel rispetto dei diritti degli altri e nel rispetto dell'ambiente.



ALLA TUTELA RAFFORZATA

Art. 31: Tutti i bambini hanno il diritto di esprimersi per mezzo delle parole, della scrittura, dell'arte e di ogni altro mezzo espressivo, rispettando i diritti e la dignità delle altre persone.

Art. 39: Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40: Gli Stati riconoscono a tutti i bambini il diritto di essere difesi se accusati di aver commesso un reato.

- Garantiscono che i bambini siano considerati innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata stabilita dal giudice competente.
- Gli Stati si impegnano a stabilire un'età minima sotto la quale nessun minorenne può essere giudicato colpevole di reato.
- Si prevedono disposizioni per assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione sia al reato, tutelano la privacy in tutte le fasi della procedura.

**Nel supremo interesse del minore è riconosciuto
il diritto alla tutela rafforzata della sua riservatezza
(immagini, dati personali, informazioni)**



DAL DIRITTO D'AUTORE ALLA PRIVACY

Codice Civile tutela la personalità: il corpo (art. 5), il nome (artt.6-9), l'immagine (art. 10).

Pertanto il diritto alla riservatezza nell'ambito dei diritti della personalità viene introdotto nella legge 633 del 1941 sul diritto d'autore.

Diritto di famiglia del 1975 (**art. 147 Codice Civile**) supera il concetto di potestà genitoriale: ambedue i coniugi devono rispettare le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli. Ciò garantisce il minore nelle espressioni più intime e nella riservatezza.

La **Carta di Treviso** 1990 stabilisce che la diffusione di notizie e immagini di minori è lecita se ci sono gli estremi per considerare la pubblicazione nel loro supremo interesse. Infatti il diritto del minore alla riservatezza ha sempre priorità rispetto al diritto di critica e di cronaca. Quindi non vanno pubblicati nomi, immagini o particolari che possono identificarlo.

L'ASSENZA DEL MINORE NELLA DIRETTIVA 95/46/CE



- Prima generazione di norme europee in materia di protezione dati non conteneva alcuna disposizione specificamente dedicata ai minori o ad altri soggetti privi, in tutto o in parte, della capacità d'agire
- Scelta ovvia:
 - a) Trattati europei non garantivano competenze all'Unione
 - b) Tema toccava il diritto di famiglia, custodito gelosamente dagli Stati
- Questo non significa che essi non fossero tutelati da tali norme. Lo erano al pari di ogni altra persona. Gli atti dispositivi (consenso, esercizio diritti connessi, specifiche limitazioni) erano rimessi a scelte nazionali variabili da Stato a Stato.

DIRITTO RISERVATEZZA E PROTEZIONE DATI COME DIRITTI FONDAMENTALI

Direttiva 95/46/CE attesta la protezione dei dati come baluardo della libertà individuale.

Carta dei diritti fondamentali della UE artt. 7 e 8 garantisce il diritto alla riservatezza e quello della protezione dei dati come diritti fondamentali di tutti gli individui (2001).

il **Working Party** (oggi Comitato europeo per la protezione dei dati) nel 2003 sottolinea che, secondo il Codice di condotta previsto dalla Direttiva 95/46/CE, i titolari dei dati devono compiere ogni tentativo per verificare che la persona che esercita il diritto del figlio nella concessione del trattamento dati ne sia genitore.

Inoltre introduce il principio per cui il minore deve essere trattato secondo il suo livello di maturità per cui avanza sempre più la tendenza ad una gradualità nell'esercizio del consenso (sentito il minore, insieme al minore e solo dal minore). La partecipazione del minore può essere esercitata in modo graduale anche per autorizzare la geolocalizzazione e l'uso di immagini.

Il vademecum per la scuola

- Realizzato prima dell'applicazione del nuovo Regolamento.
- Documento molto utile per gli esempi pratici che esso propone.
- Principi cardine della protezione dati: finalità del trattamento, lealtà, essenzialità.

La «giurisprudenza» del Garante nel bilanciamento con libertà d'informazione

- Rafforzamento del divieto di diffusione identità del minore vittima di reati (anche indirettamente identificabile).
- Definizione dei limiti di esposizione del minore figlio di personaggio pubblico (contesto).
- Limitazione alla diffusione di informazioni per minore affetto da patologie.
- Limitazione per casi di suicidio o di tentato suicidio in cui il minore è coinvolto direttamente o indirettamente



CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI

Il **Regolamento Ue 679/2016 in materia di protezione dei dati**, operativo dal 25 maggio 2018, aggiorna le misure e supera le norme italiane del Dlgs 196/2003 in ottemperanza all'art.13 della Legge delegazione europea 2016/17 n. 163/2017.

L'art. 40 del GDPR coinvolge le associazioni di categoria dei titolari del trattamento che devono proporre disposizioni di autoregolamentazione in cui esplicitano «L'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale». Questo consente un'attività flessibile di *work in progress* rispetto alla progettazione al consenso e alle misure di sicurezza.

Il **Decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018** armonizza l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione in tema di tutela della privacy. Esso, derogando ai 16 anni previsti dal DGPR (compresi i social network) in osservanza alla soglia minima di 13 anni, si allinea con la Legge 71/17 prevedendo i 14 anni per il consenso al trattamento dati in relazione ai servizi della società della informazione.

Rispetto alla responsabilità genitoriale per il trattamento dati valgono le normative nazionali.

I titolari del trattamento verificano l'autenticità dell'autorizzazione.

**DECRETO LEGISLATIVO
10 AGOSTO 2018, N. 101**



NORME SPECIFICHE PER I MINORI



- Art. 40 - Codice di condotta pone necessità che associazioni di categoria adottino nei loro codici disposizioni specifiche relative al consenso dei minori, la protezione fornita e le modalità del consenso genitoriale
- Art. 57 – Nuovo compito attribuito alle Autorità di promuovere attività destinate ai minori e a promuovere la loro consapevolezza circa i rischi legati al trattamento dei loro dati personali

I CONSIDERANDO

MINORE COME SOGGETTO VULNERABILE

- Cons. 38 e 58 – minori meritano specifica protezione
- Cons. 75 – soffermandosi sui rischi per i diritti e per le libertà delle persone fisiche derivanti da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare danni fisici, materiali e immateriali impone ai titolari di prestare particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra cui i minori

Il nuovo Regolamento attribuisce al titolare e al responsabile del trattamento maggiore centralità rispetto alla precedenti Direttive.



DAI PRINCIPI ALLA NORMA: L. 71/17

La persona di minore età:

- come **soggetto vulnerabile**, in quanto tale e in particolar modo rispetto ai servizi online, e perciò bisognoso di tutele e garanzie specifiche
- come **soggetto potenzialmente e necessariamente attivo** cui riconoscere spazi di azione e diritti azionabili direttamente, senza dover attendere sempre l'interposizione genitoriale.

La tutela della dignità del minore, e quindi la protezione dei suoi dati, non è rimessa alla sola e libera valutazione del o dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

Il minore deve, oltre ad una certa età poter scegliere autonomamente o almeno essere coinvolto nelle scelte che lo riguardano in ragione della sua maturità e che, anche qualora il suo grado di maturità non consenta il coinvolgimento, la scelta del genitore debba essere orientata sempre al supremo interesse del minore.

La Legge 71/17 prevede sia istituti volti alla protezione del minorenni vittima di cyberbullismo sia previsioni orientate a rafforzare l'autonomia e la crescita responsabile dei giovani internauti mediante l'educazione scolastica e l'attenzione delle istituzioni e della società.

La Legge 71/17 fa leva sulla tutela rafforzata del minore con l'introduzione del «diritto all'oblio» per contenuti ritenuti lesivi della dignità del minore.

La legge 71/17 rivolge una particolare attenzione anche ai responsabili di condotte di cyberbullismo ed è considerata una legge di diritto mite ma non per questo «buonista».



DATI PRESENTATI AL SID 2019 - MILANO

Ti sei mai posto problemi rispetto alla tua privacy?

49% SI

29% A VOLTE

16% NO

6% NON MI INTERESSA

Hai mai sentito parlare di «consenso al trattamento dei Tuoi dati personali»?

21,4% NO

18% SI MA NON MI INTERESSA

27,9% SI MA NON SO COSA SIA


32,6% SI E SO BENE COSA SIA

Il 71% si è iscritto prima dei 14 anni



ADOLESCENTI E USO DEI SOCIAL NETWORK

A che età ti sei iscritto/a ad un Social Network?



Internet e l'informazione Utilizzi video tutorial?

Sempre quando devo imparare qualcosa di nuovo
16%

Mai 15%


Spesso 18%

Il 26% degli under 14 non ha chiesto l'autorizzazione ai genitori per iscriversi a un social



Quali foto pubblici più spesso online?

- Selfie
- Foto animali
- Foto di Paesaggi e di posti che ho visitato
- Non mi piace pubblicare foto sui Social Network




Il 17% dichiara di aver inviato foto intime



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Fascia di età

- < 13
- 13 - 14
- 15 - 16
- 17 - 18
- 19 - 20



CAMPIONE: 3486 studenti



Come tagghi i tuoi amici?

52%

Tagga indiscriminatamente



11%

Prende di mira online ma solo per scherzo

lol

12%



Sei online e ti arriva un link... che fai?

33%

Clicco dopo aver chiesto info a chi l'ha mandato

10%

Clicca senza farsi problemi


CORRIERE DELLA SERA – 21/01/2019

Internet dipendenti, una famiglia pugliese non usciva di casa da oltre 2 anni


Gli hikikomori del Salento sempre di fronte al computer. Il figlio 15enne non era più capace di camminare.

Internet e le relazioni familiari

Hai una chat di WhatsApp con i membri della famiglia?



Pensi che stare allo smartphone quando sei insieme alla tua famiglia (es. a cena) sia:



Cosa pensi rispetto all'utilizzo di un gruppo WhatsApp con tutti i membri della tua famiglia?




Quanti tra i tuoi followers sono persone che conosci nella realtà?


Pochi	6,1%
Circa il 25%	11,6%
Circa il 50%	20,8%
Circa il 70%	31,1%
Quasi tutti	30%

QUINDI IL 38.5% NON CONOSCE ALMENO LA META' DEI FOLLOWERS

Ti è mai capitato di iscriverti e usare un Social Network con dati falsi (foto profilo, nome, ecc?)



Perché (SI)?



**Indagine 2019:
5942 ragazzi dagli 11 ai 19 anni**

Web survey a cura di Università di Firenze, Università La Sapienza e Skuola.net su un campione di 5942 ragazzi 11-19 anni intervistati a Gennaio 2019

Iniziativa di:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



Polizia di Stato



Ministero Giustizia
per l'Infanzia e l'Adolescenza



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



UNIVERSITÀ
DIGLI STUDI
FIRENZE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Save the Children



SKUOLA.net

agenzia
DIRE
agenzia di stampa quotidiana

Giffoni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

LA NUOVA RICERCA DI SKUOLA.NET

La Stampa 22 novembre 2019

I numeri

Parli con i tuoi genitori di ciò che fai online?

57,55%

Mal - raramente

21,16%

Qualche volta

9,36%

Sempre

11,93%

Spesso

Fonte: **SKUOLA.net**

I tuoi genitori ti chiedono cosa fai online?

Sì
44,2%

NO
55,8%

Ti piacerebbe fare delle cose insieme ai tuoi genitori?

Sì
90,3%

NO
9,7%

Permetti ai tuoi genitori di controllare cosa fai online?

46%

Mal

21%

Raramente

7%

Spesso

16%

Qualche volta

10%

Sempre



13,28%

I giovani convinti che i loro veri amici siano quelli che frequentano online e non offline



96%

Chi non si pente di aver scambiato con il partner o con un conoscente foto intime



44,97%

Chi ha subito atti di bullismo, mentre il **17,12%** dichiara di averne compiuti

cautimetry - LA STAMPA

Il 70% afferma di poter stare un giorno senza smartphone e
Il 70% dichiara che i rapporti in famiglia sono peggiorati dai social
L'80% desidera trascorrere una giornata con la famiglia senza smartphone,
Il 20% dichiara di non essere mai abbracciato e il 30% solo qualche volta.

RICERCA Di.Te MI RITIRO IN RETE

10.000 ragazzi dai 13 ai 21 anni



UNA RICERCA MOSTRA COME TELEFONI E PC SI FRAPpongono FRA GENITORI E FIGLI

Tecnologia spaccafamiglie

Il grido d'allarme dei giovani: toglie tempo allo stare insieme

«E' come se noi genitori avessimo perso l'autorevolezza per proporre qualcosa di interessante ai nostri figli. Non siamo in grado di capire quello di cui hanno bisogno: abbiamo tracciato una distanza relazionale, usando come alibi la distanza digitale.»
Giuseppe Lavenia












Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

IDENTITA' VIRTUALE: POSTO DUNQUE SONO

Iscriversi a un social è un nuovo modo di vivere le relazioni sociali, ridefinendo costantemente la propria identità e le normali abitudini, mediante aggiornamento del proprio profilo sul proprio stato d'animo, alla condivisione di vicende personali e alla realizzazione di foto e selfie. Rendersi visibile per essere visto, accettato. Il web è il veicolo privilegiato di autorappresentazione, di riconoscimento sociale (**web reputation**) e di connessione tra gli individui.

Quali Social Network utilizzi regolarmente?


WhatsApp		89,4%
Facebook		28,1%
Instagram		82,7%
YouTube		66,5%
Snapchat		22,1%
Pinterest		10,8%
Ask.fm		12,7%
Tumblr		13,1%
Twitter		12%



Rispetto alla rilevazione del **2016** i ragazzi "sempre connessi" passano dal **17%** al **21%**



IDENTITA' VIRTUALE E MULTIDENTITA'



La propria immagine diventa l'unico mezzo per dotarsi di un'identità o di una multidentità!

I social sono specchio/amplificatori di parti di noi.

In attesa dei like di ritorno si nutre *il falso senso di onnipotenza* di poter controllare tutto e tutti; si rimane fissati sulla propria immagine in una sorta di estasi autocontemplativa e autocelebrativa, con la difficoltà di sostenere il rifiuto, l'indifferenza o l'assenza di quei complimenti che avrebbero dovuto confermare l'immagine o le immagini che si vuol dare di sé a seconda dei contesti.



CYBERBULLISMO ASSISTITO, SUBITO E AGITO

Cyberbullismo assistito (*negli ultimi tre mesi*)

Esclusione: 52.6% una o due volte al mese WhatsApp, 42.3% social network

Messaggi offensivi: 68.7% ha assistito WhatsApp, 42.3% social network

Umiliazione pubblica: 52.7% foto video WhatsApp – 53.1% pettegolezzi su social network – 52.8% insulti verso qualcuno (ultimi 3 mesi)

Le azioni ostili e aggressive sono più frequenti su WhatsApp 28.3% rispetto a social network 6%. Il 41% dei ragazzi nei confronti della vittima afferma che se l'è cercata se non si è sufficientemente tutelato sui social dando confidenza a sconosciuti.

Cyberbullismo subìto

1 ragazzo su 10, tra gli 11 e i 13 anni, ha confermato di essere **vittima** di violenza in rete, 8,5% % tra gli adolescenti tra i 14 e i 19 anni, in crescita rispetto alla rilevazione 2016, che vedeva il dato al 6,5%

Cyberbullismo subito e agito

Il 48% dei ragazzi che si sono dichiarati vittime dicono di aver reagito con condotte da cyberbullo nei confronti di altri soggetti.



Report 2017 Corecom Umbria – Università Studi di Perugia



RICERCA EURES NELLE SCUOLE DI ROMA: Legalita', indifferenza e immobilismo

Fra gli oltre 1000 studenti delle scuole superiori di Roma, pur inquadrando il bullismo come fenomeno pervasivo, soltanto il 49% dei giovani lo considera "una reale emergenza". Meno del 10% afferma di non esserne estraneo. Sono molte le forme e gli atti di bullismo subiti dalle vittime intervistate, che raccontano di "violenze dirette", "indirette" e di cyberbullismo: Relativamente al cyberbullismo, il comportamento più frequente risulta la **diffusione di video e immagini derisorie sui social**. L'indagine evidenzia che **laddove la vittima abbia adottato una risposta diretta o si sia rivolta al mondo adulto (genitori, insegnanti) gli episodi di bullismo online si sono fortemente ridotti o sono comunque diminuiti (con valori spesso vicini all'80% dei casi)**, mentre chi ha subito, cercato di minimizzare o si sia autoescluso dal gruppo non ha registrato analoghi cambiamenti, rischiando piuttosto di subire un'escalation degli stessi.

Non difende gli
amici vittime di cyberbullismo



LE DISCRIMINAZIONI TRA ADOLESCENTI


Home → Blog e notizie →

UP-PREZZAMI: LA CAMPAGNA DEL MOVIMENTO SOTTOSOPRA CONTRO GLI STEREOTIPI



NON FERMARTI ALL'ETICHETTA

L'omosessualità, l'appartenenza alla comunità rom, l'obesità o il fatto di essere di colore sono le principali "etichette" per le quali le persone rischiano di essere discriminate, secondo più dell'80% degli intervistati nel sondaggio. A queste seguono l'essere di religione islamica, l'essere povero o disabile (per il 70%).



<https://www.facebook.com/tg3rai/videos/save-the-children-le-discriminazioni-tra-i-giovan>
[i/396510324239611/
https://www.youtube.com/watch?v=1kLmMFPfzv0](https://www.youtube.com/watch?v=1kLmMFPfzv0)



iGloss@ 1.1

L'ABC dei comportamenti devianti online

L'abbecedario

A: auction fraud,

B: bannare, baiting,

C: candy girl, cyberstalking

D: denigration

E: exclusion

F: fake, flaming

G: grooming

H: harassment, hoax, hikikomori

I: impersonation

K: knowout game

M: mailbombing

N: neknominate

O: outing and trickery

P: phishing, pharming

R: romance scam

S: sexting, sniffing, spim

T: troll, typosquatting

V: violazione dell'account

<http://www.centrostudinisida.it/public/0fde0b34-4baa-481d-9125-70b771a3c5d4.pdf>



Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia minorile
Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali
Centro Europeo di Studi di Nisida



Istituto di Formazione Sardo
Master in Criminologia clinica e Psicologia Giuridica

CONCORSO DI COLPA IN CASO DI VITTIME BULLIZZATE

11 Set
2019

FAMIGLIE E STUDENTI

S
2
4

Bullismo, concorso di colpa per la reazione violenta della vittima

In caso di reazione violenta da parte della vittima di bullismo nei confronti del “bullo”, deve essere riconosciuto il concorso di colpa anche se l'aggressione è avvenuta in un secondo momento, dovendosi tener conto, sotto il profilo della causalità e in termini di equità, delle vessazioni precedentemente subite dallo studente, non tutelato dalla scuola. Ad affermarlo è la Cassazione con una densa ed articolata ordinanza (22541/2018), nella quale si dà rilievo altresì all'importanza dell'educazione impartita dai genitori ai propri figli.



<http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2019-09-10/bullismo-concorso-colpa-la-reazione-violenta-vittima-183608.php?uid=ACbYJKj>

Una sentenza che dà rilievo alla complessità e alla corresponsabilità delle istituzioni educative nei casi di prevaricazione tra pari.

Per i giudici di legittimità, inoltre, «il bullismo non dà vita ad un conflitto meramente individuale» e richiede «un coacervo di interventi coordinati» che possano arginare il fenomeno. Per il Collegio, che rimarca pesantemente l'assenza totale di una presa di posizione dell'istituto scolastico nei confronti dei bulli e contro il fenomeno del bullismo, è «doveroso che l'ordinamento si dimostri sensibile verso coloro che sono esposti continuamente a condizioni vittimizzanti idonee a provocare e ad amplificare le reazioni», soprattutto ove la vittima «venga lasciata sola nell'affrontare il conflitto».

LA STORIA DI CAROLINA E LA LEGGE 71/17

**LE PAROLE FANNO
PIU' MALE DELLE
BOTTE**

Carolina Picchio



https://www.youtube.com/watch?v=R_X2waGQITOs



Il suo messaggio fu ancora più potente del gesto definitivo
«Spero che da oggi siate più sensibili sulle parole»
A lei è stata dedicata la legge 71/17 «disposizioni a tutela dei minori
nella prevenzione e il contrasto del cyberbullismo».



LE FINALITA' DELLA LEGGE 71/17

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

A group of seven people, including a man and six teenagers, are standing in a room. Behind them is a large Italian flag (green, white, and red vertical stripes) with a blue ribbon tied in the center. The man on the left is wearing glasses and a grey sweater. The teenagers are dressed in casual clothing, including a blue V-neck shirt and a grey hoodie with a Kappa logo. The text "LA LEGGE E' DALLA TUA PARTE!" is overlaid in large, white, bold, sans-serif capital letters across the middle of the image.

LA LEGGE E' DALLA TUA PARTE!

Legge Ferrara spiegata ai ragazzi (1)

LEGGE 71/17 LA DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO



«Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica. Diffusione di contenuti on line, aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, o di un gruppo di minori, allo scopo intenzionale di isolare, abusare, attaccare o ridicolizzare».

La Legge 71/17 non introduce una nuova fattispecie di reato ma individua una serie di condotte che spesso integrano dei reati previsti dal codice penale e dal Codice della privacy. La definizione non comprende la reiterazione in quanto è il mezzo che produce l'effetto di amplificazione e rende virale il contenuto lesivo.



ISTANZA DI RIMOZIONE, OCCULTAMENTO O BLOCCO

RIMOZIONE DEI CONTENUTI OFFENSIVI

I minori ultraquattordicenni potranno inoltrare istanza di rimozione, occultamento o blocco di qualsiasi dato personale diffuso in rete ritenuto lesivo della propria dignità al titolare del trattamento per che lo prende in carico entro **24 ore**. Qualora il soggetto richiesto non abbia provveduto alla cancellazione del contenuto, entro **24 ore**, l'interessato può rivolgere richiesta al Garante per la protezione dei dati che provvede alla rimozione entro **48 ore**.



I **CORECOM** di diverse Regioni, in primis quello Lombardo, hanno intrapreso attività di sportello web *reputation* per la tutela dei minori in rete. Sulla base delle nuove competenze sulle piattaforme internet assegnate all'AGCOM dal luglio 2017 i CORECOM Piemonte e Abruzzo hanno recentemente attivato protocolli con il Garante della privacy contribuendo alla raccolta e al trattamento delle segnalazioni.



SANZIONI A SCUOLA E AMMONIMENTO DEL QUESTORE

INTERVENTI SANZIONATORI A SCUOLA – art. 5

I regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Il Dirigente a conoscenza di episodi di cyberbullismo convoca le famiglie e, coadiuvato dal referente, individua, tramite protocolli d'intesa, la rete dei servizi territoriali da coinvolgere nell'affrontare il caso.

Regolamento di Istituto
Liceo Maggia di
Stresa

ART. 7 Provvedimenti disciplinari in caso di bullismo o di cyberbullismo

1. I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel regolamento disciplinare degli studenti.
2. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. Vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

AMMONIMENTO

In assenza di querele o denunce per i reati di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati, commessi online da minorenni di età superiore ai 14 anni contro altri minorenni, **il questore convoca il minore**, assieme a un genitore, **per ammonirlo**. Un provvedimento studiato nella logica di **educare e responsabilizzare** i giovani che, anche inconsapevolmente si rendono attori di comportamenti illeciti.



LEGGE 71/17: LO STATO DELL'ARTE

Il MIUR aggiorna le linee guida su bullismo e cyberbullismo previste (art.4) nel Piano Nazionale Educazione al Rispetto (ottobre 2017) con individuazione e formazione dei docenti referenti.

Prosegue **Generazioni Connesse** con Advisory board – E' attiva la **Piattaforma e-learning Elisa** - presentata dal Miur la App «**Senza paura ... contro il bullismo**»

Il **Garante Privacy** pubblica il modulo per segnalare i contenuti offensivi (luglio 2017)


Primi casi di **ammonimento delle Questure** a cominciare dalla Questura di Imperia

Il CdM emana il DPCM 20/10/17 per **Tavolo Tecnico Interministeriale** che si insedia il 6/2/18 .

La Polizia di Stato presenta la nuova app antibullismo **YOUPOL** (27/11/17)

Il MIUR e Ministero Famiglia istituiscono il n. 114 per le emergenze che si affianca al 1.96.96 di Telefono Azzurro

Costituzione **CO.NA.CY** Coordinamento Nazionale Cyberbullismo per interventi emergenza e diffusione protocolli di cura
Adozioni di **Leggi Regionali** su Bullismo e Cyberbullismo in Lazio, Lombardia, Campania, Piemonte, Umbria, Marche, Puglia (misure specifiche in Calabria, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia)



ESISTE UN PROBLEMA DI INFORMAZIONE!



UNA FIGURA DI SISTEMA PER FARE RETE

UN REFERENTE PER OGNI SCUOLA

Ogni istituto, nell'ambito della propria autonomia, individua un suo **referente per attivare percorsi educativi e riparatori** (e-policy di Istituto) anche in collaborazione con Forze dell'Ordine e servizi territoriali, nonché con i centri di aggregazione.



Il referente per il cyberbullismo è una figura di sistema che svolge un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav). Per la formazione dei referenti è stata previsto all'art. 6 un ruolo specifico per la Polizia postale.



RISORSE CERTE ALLA POLIZIA POSTALE PER LA FORMAZIONE

Nell'ambito di ciascun programma operativo nazionale sono stanziati idonee risorse alla formazione del **personale scolastico** specializzato alla tutela dei minori sul web.



LINEE DI ORIENTAMENTO-FORMAZIONE DOCENTI

- comma 1 il MIUR adotta Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole
- comma 2 formazione del personale docente per il triennio 2017-2019
ruolo attivo degli studenti *peer education*
rieducazione dei minori coinvolti
sistema di *governance* diretto dal MIUR
- comma 3 referente per ogni autonomia scolastica



Promozione dell'educazione al rispetto nelle scuole



Direzione Generale per lo Studente
l'integrazione e la Partecipazione

Verso un nuovo patto
di corresponsabilità educativa



Formazione dei docenti
PON "Per la Scuola" 2014-2020



Le Linee-guida sono emanate il 25 ottobre 2017 nel Piano Nazionale dell'Educazione al Rispetto

In particolare definiscono le azioni che ogni Autonomia scolastica deve mettere in atto specificando procedure relative agli artt. 4, 5 e 7 della Legge 71/17

LINEE GUIDA: IL RUOLO DEL DIRIGENTE

- **NOMINA IL RESPONSABILE CYBERBULLISMO**
- **INDIRIZZA IL PTOF SULLA PREVENZIONE BULLISMI (PdM, RAV)**
- **ADEGUA IL PATTO DEI CORRESPONSABILITA'**
- **ADEGUA IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO – REGOLAMENTO DISCIPLINARE**
- **CREA LA RETE DEL SERVIZI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Art. 4 e 5 della Legge 71/17

- **COINVOLGE LE COMPONENTI NELLE ATTIVITA' DI REGOLAMENTAZIONE**
- **ATTIVA PROTOCOLLI 'INTESA CON LA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI**
- **ASSICURA L'INFORMAZIONE A SULLE POLICY DI ISTITUTO**

IN CASO DI EPISODI DI CYBERBULLISMO

- **VALUTA EVENTUALE SEGNALAZIONE AUTORITA' GIUDIZIARIA**
- **CONVOCA I GENITORI DI VITTIME E BULLI**
- **ASSICURA GLI INTERVENTI EDUCATIVI CON SINGOLI E CLASSE**
- **ASSICURA GLI INTERVENTI SANZIONATORI E RIPARATIVI**



LINEE GUIDA: IL RUOLO DEL REFERENTE

- COORDINA LE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO
- SI AVVALE DEI SERVIZI TERRITORIALI DELLE FORZE DELL'ORDINE
- PROMUOVE LA COLLABORAZIONE NELLA RETE DI SCUOLE (SCUOLA POLO)

IL DOCENTE REFERENTE

- E' COSTANTEMENTE AGGIORNATO (piattaforma Elisa)
- SUPPORTA IL DIRIGENTE SCOLASTICO (PTOF, PdM, Rav)
- COLLABORA PER REGOLAMENTO ISTITUTO, PATTO DI CORRESPONSABILITA'
- RACCOGLIE, MONITORA E DIFFONDE LE BUONE PRATICHE
- CURA LA ELABORAZIONE POLICY DI ISTITUTO E NE MONITORA LA FUNZIONALITA'
- COORDINA IL TEAM PER LE EMERGENZE, PROTOCOLLI DI INTERVENTO E DI RETE

La Piattaforma Elisa costituisce un importante strumento per creare un linguaggio comune in tutte le scuole d'Italia.

Il modello si basa su interventi di:

Prevenzione universale – trasversale alle discipline e riferito al progetto del PTOF

Prevenzione indicata – prevede che si attivi il team per le emergenze



LA PRIMA SEGNALAZIONE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

1. ACCOGLIERE LA SEGNALAZIONE DI UN CASO PRESUNTO DI BULLISMO



SCOPO:

Attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo



Il MIUR ha elaborato una piattaforma per la formazione dei docenti referenti. Tale azione sarà rafforzata dalle iniziative che saranno previste dal Piano Integrato di cui all'art. 3 della L. 71/2017 nonché dalle iniziative intraprese sia dagli USR che dalle istituzioni stesse.




LA PROCEDURA

PROCEDURA PER CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA



LA GESTIONE DELL'EMERGENZA




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE


QUANDO GLI EPISODI DI VITTIMIZZAZIONE SONO GIÀ ACCADUTI...COSA POSSIAMO FARE?



All'interno della scuola è utile che ci sia un gruppo o team specializzato per la gestione dei casi



Ogni scuola dovrebbe avere un protocollo di azione per affrontare le emergenze di atti di bullismo che arrivano all'attenzione della scuola




Il protocollo di azione per le emergenze deve essere inserito nel regolamento della scuola



UN ESEMPIO DI POLICY – OMAR DI NOVARA

1. La Procedura di prima segnalazione

**Alla comunicazione segue immediata
compilazione
della scheda di prima segnalazione
e comunicazione al Dirigente Scolastico
nel caso di segnalazione accolta dalle Referenti**



**Tutte le segnalazioni saranno raccolte in un
REGISTRO RISERVATO
in conformità delle disposizioni sul
trattamento dei dati personali che verrà
gestito dalle Referenti ai Bullismi**

3. La Definizione degli interventi

La tipologia di interventi da mettere in atto, viene decisa sulla base del codice di intervento emerso in seguito alla valutazione approfondita

CODICE VERDE	CODICE GIALLO	CODICE ROSSO
<ul style="list-style-type: none">• Situazione da monitorare con interventi preventivi in classe	<ul style="list-style-type: none">• Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento o della rete se non ci sono risultati	<ul style="list-style-type: none">• Interventi di emergenza con supporto della rete



• 3. Interventi: **codice rosso**

- **Supporto intensivo a lungo termine** attraverso l'attivazione dei servizi di rete territoriale che condividono la responsabilità di tutela dei minori coinvolti in base a quanto previsto dalla Legge 71/2017
- **Accoglimento immediato da parte del Team del malessere e delle paure delle vittime** attraverso una comunicazione CHIARA degli interventi possibili e doverosi che saranno attivati

Codice ROSSO

- Livello di
URGENZA di
bullismo e di
vittimizzazione

3. Interventi: codice rosso

- **Raccordo scuola / famiglia:** *“Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilit  genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”* (art. 5 L.71/2017)
- **Tutela della dignit  del minore**
 - **istanza per l'oscuramento, rimozione e blocco** di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, da inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco
 - **istanza di oscuramento, rimozione e blocco dei dati** del minore al Garante (che provveder  entro le successive 48 ore) per la protezione dei dati personali qualora, trascorse ventiquattro ore, la prima istanza non avesse avuto esito (art. 2 L. 71/17)
- **Ammonimento:** informativa, valutazione della possibilit  di applicare la procedura dell'*Ammonimento prevista dall'art. 7 della Legge 71/2017*
- **Applicazione di quanto previsto dal Regolamento di Istituto** per le sanzioni disciplinari da applicare in caso di condotte che integrano bullismo e cyberbullismo
- **Previsione di percorso alternativi alle sospensioni** disciplinati attraverso il ricorso a percorsi di volontariato presso strutture convenzionate

LA LEGGE 92/19 IN TEMA DI CITTADINANZA DIGITALE

Art. 5 Educazione alla cittadinanza digitale [...]

- e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;
 - f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;
 - g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.
3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare eventuali esigenze di aggiornamento, il MIUR convoca almeno ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, [...] in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore e un rappresentante dell'AGIA. La Consulta presenta periodicamente al MIUR una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune [...] opera in coordinamento con il tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.

LA GOVERNANCE PER FARE SISTEMA E RENDERE EFFICACI LE PREVISIONI DELLA 71/17

TAVOLO TECNICO INTERMINISTERIALE

Costituzione di un tavolo tecnico che tramite un piano di azione integrato contrasta e monitora il fenomeno, nel rispetto delle direttive europee. Il tavolo sotto la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** è coordinato dal **Miur** e include i **Ministeri dell'Interno, Lavoro e Politiche sociali, Giustizia, Sviluppo Economico e della Salute; Anci, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Garante Privacy, AGCOM, le Associazioni e ONG a tutela dei minori** nonché una rappresentanza delle Associazioni studentesche e dei genitori.



Per rendere efficace la norma risulta sempre più urgente l'attuazione dell'art. 3 della L.71/17 che prevede la redazione del Piano integrato, del codice di co-regolamentazione e del comitato di monitoraggio!



MANCA IL PIANO DI AZIONE, IL CODICE DI CO-REGOLAMENTAZIONE E IL COMITATO DI MONITORAGGIO

PIANO DI AZIONE (60 gg dall'insediamento – DPCM 30 dic. 2017 – ins. 6/2/18)

- Iniziative di informazione e prevenzione per i cittadini (genitori)
- Periodiche campagne informative
- Sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio del fenomeno

CODICE DI CO-REGOLAMENTAZIONE

- Per la regolamentazione delle segnalazioni alle aziende digitali

COMITATO DI MONITORAGGIO

- Identificare procedure standard per l'istanza di segnalazione
- Aggiornare periodicamente a chi segnalare l'istanza

Il MIUR provvede a trasmettere alle Camere una relazione sugli esiti delle attività volte dal Tavolo tecnico entro il 31 dicembre di ogni anno.



LE CRITICHE PIU' RICORRENTI ALLA LEGGE 71/17

CAPISALDI NON ANCORA CONDIVISI

- NON c'è previsione di nuova fattispecie di reato
- La prevenzione è l'unica reale strada per contrastare la violenza in rete quindi la via punitiva e sanzionatoria è da affrontare sempre in ottica preventiva
- I minori e non tutta la platea degli utenti hanno diritto a tutele rafforzate


CRITICITA'

- La dottrina giuridica si è limitata ad alcuni approfondimenti iniziali. Oggi invece si registrano diversi articoli di giornali non specializzati che evidenziano limiti e ne decretano il fallimento riportando dati spesso non verificati rispetto a numero di segnalazioni (art. 2), procedure di ammonimento (art. 7)

La normativa sul cyberbullismo:
per un bilancio a due anni
dall'entrata in vigore della l. 29
maggio 2017, n. 71

Riccardo Michele Colangelo
professore a contratto di Elementi di diritto e Sistemi
di elaborazione delle
informazioni presso l'Università di Pavia



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

ItaliaOggi
Dir. Resp. Paolo Panerai
Tiratura: 133.263 Diffusione: 88.589 Lettori: 119.000

Editione del: 17/06/19
Estratto da pag. 5
Foglio: 1/1

L'ANALISI

Contro il revenge porn estendere l'ammonimento

Per i nativi digitali la rete rappresenta non uno dei tanti, possibili, mezzi di comunicazione, ma la dimensione prevalente dell'esistenza. E le relazioni intessute online, condividendo sui social ogni più intimo frammento di vita, la percezione del mondo sempre più mediata dagli algoritmi impongono nuove esigenze di tutela, a fronte della generale inadeguatezza delle categorie tradizionali del diritto a normare fenomeni in continua evoluzione, come le tecnologie che li plasmano.

La rete è, certamente, una straordinaria risorsa per la crescita e l'emancipazione soprattutto di chi ancora deve formarsi. Ma è anche il luogo in cui, nell'illusione dell'anonimato, minori violano altri minori. Dall'hate speech al revenge porn, dal cyberbullismo, alle vessazioni in danno dei più fragili, ostentate sul web con intollerabile compiacimento.

Proprio questo è, forse, l'aspetto più tragico dell'uso distortivo della rete, nello iato tra illusione di autonomia e introiezione di regole, esperienza della libertà ed esercizio di responsabilità. Ed è l'espressione forse più paradigmatica dell'ambivalenza del digitale e dei suoi pericolosi fraintendimenti. La violenza in rete è molto più accessibile: perché non subisce l'impatto immediato della «sanzione sociale» - prima ancora che giuridica - cui invece (ancora) è soggetta offline.

Non ci vuole ardore, sia pur dei più biechi: il «passaggio all'azione» è molto più facile.

Purtroppo però le conseguenze sono ancora più devastanti, perché quella violenza resta lì tendenzialmente per sempre, alla portata di chiunque a qualsiasi latitudine; non ha fine, è onnipresente.

Su questo alcune importanti tutele sono state introdotte (ma forse non adeguatamente pubblicizzate) con la legge sul cyberbullismo, che nella consapevolezza della complessità del fenomeno, non riducibile a mera questione penale, ha coniugato prevenzione, tutela della vittima, responsabilizzazione delle piattaforme, con la possibilità, nel caso di loro inerzia (invero poco frequente), di adire il Garante (anche da parte del minore sopra i 14 anni), per ottenere la rimozione dei contenuti lesivi.

Anche la procedura di ammonimento è uno strumento utile per spezzare la spirale di odio sottesa a queste condotte e che, unitamente alla tutela particolarmente celere dinanzi al Garante, potrebbe essere estesa al revenge-porn: anch'esso espressione di un uso della rete volto a coartare, anziché promuovere la libertà.

Tuttavia, per contrastare davvero questi fenomeni si deve agire sulle loro cause profonde, culturali e sociali: prima tra tutti la solitudine e

l'immaturità digitale di ragazzi sempre più abbandonati senza strumenti né sostegno davanti a uno schermo, inconsapevoli del risvolto reale e concretissimo di ogni click. Le agenzie educative primarie, dalla scuola alla famiglia, devono far comprendere che il post non è la scrittura sul banco: può restare in rete anche per sempre, visibile e «replicabile» da chiunque, con una potenzialità lesiva di cui si deve avere consapevolezza.

È questa la più importante frontiera su cui tutti dobbiamo investire, con un'alleanza educativa che serva anche a noi adulti per riflettere sulla viralizzazione del rancore che un certo uso della rete rischia di produrre.

Antonello Soro
presidente dell'Autorità
garante per la protezione
dei dati personali

DALLA LEGGE 71/17 ALLA LEGGE REGIONALE PIEMONTESE



LEGGE REGIONALE 2/18

febbraio
2018



Il Consiglio Regionale del Piemonte approva la legge «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo»

Principi ispiratori: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Costituzione italiana, Legge nazionale 71/17


- Art. 2 – **Piano regionale triennale** per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo (...promozione dell'educazione civica digitale, utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet, soprattutto nell'ambiente scolastico)
- Art. 3 – **Coordinamento delle iniziative formative** per tutelare dai rischi della rete
- Art. 4 – Istituzione di **centri regionali specializzati nella cura** dei disturbi derivanti dai bullismi (scuola, ASL, servizi sociali ed educativi, associazioni)
- Art. 6 – Istituzione del **tavolo tecnico regionale** (Osservatorio USR, Garante Infanzia, CO.RE.COM, ASL, EELL).
- Art. 7 – Iniziative in occasione della **giornata nazionale** contro il bullismo e il cyberbullismo
- Art. 8 – Attribuzione al CO.RE.COM di **competenze di documentazione**, studio e analisi del fenomeno online.
- Art. 10 – **finanziamento** di € 200.000 per ciascuno degli anni del bilancio triennale 2018/2020

LO STATO DELL'ARTE:

- Finanziamento di 100.000 € alle ASL per la costituzione di **strutture sanitarie specializzate** con Novara capofila
- Estensione dell'esperienza del **patentino da smartphone** (per quest'anno a ulteriori due province oltre VCO)
- Protocollo intesa con CORECOM per **ricerca partecipata studenti 12-19 anni** e **linee-guida per segnalazioni**



ORGANIZZAZIONE OSSERVATORIO PIEMONTESE



In attuazione
L.71/2017
LR 2/2018





OSSERVATORIO PERMANENTE REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEI BULLISMI-ORGANIZZAZIONE

Linee guida per la gestione in ambito scolastico delle segnalazioni relative alle prevaricazioni tra pari specificamente quando si verificano on line

Approvate in data 25 giugno 2019 dall'Osservatorio Permanente Regionale per la prevenzione dei bullismi nelle more dell'attuazione dell'art. 3 commi 2 e 3 della L.71/2017

A. Nel caso si verifichino episodi riferibili all'art. 2 della L. 71/17, la persona di minore età (> 14 anni) può autonomamente:

1. effettuare istanza di rimozione
 - ✓ al titolare del trattamento dati
 - ✓ al gestore del sito internet
 - ✓ al gestore del social media
2. rivolgere analoga richiesta (qualora entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza i soggetti responsabili non abbiano comunicato di avere preso in carico la segnalazione e entro quarantotto ore provveduto alla rimozione dei dati) mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali il quale deve provvedere all'attivazione delle procedure per la rimozione entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

NB. Questa operazione può avere difficoltà procedurali per garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa. Pertanto è utile andare a verificare la rimozione dei contenuti lesivi.



In allegato alle presenti LLGG-si fornisce- il [volantino](#) sulla L. 71/17 elaborato dal Garante per la protezione dei dati personali utile a indirizzare al corretto utilizzo del [modulo](#) di istanza di rimozione dei dati lesivi della dignità del minore che deve essere scaricato, compilato e inviato a cyberbullismo@gpdp.it

In Piemonte si potrà seguire, ottimizzando i tempi di richiesta di rimozione, anche la seguente procedura, prevista dal [protocollo](#) fra Corecom Piemonte e Garante della privacy:

3. Segnalare allo sportello on line Corecom Piemonte al seguente indirizzo di posta:

nocyberbullismo@cr.piemonte.it .

Il CO.RE.COM. Piemonte segnala alle autorità competenti gli episodi di cyberbullismo di cui viene a conoscenza, trasmettendo al Garante per la Privacy le eventuali denunce ricevute e trasmettendo i casi di competenza dell'autorità giudiziaria.

4. Rivolgersi ad un qualsiasi Ufficio della Polizia di Stato/Polizia Postale o Comando dei Carabinieri o Polizia Municipale per effettuare una querela o una denuncia che verrà successivamente inoltrata alla Procura di competenza (la denuncia/querela può essere presentata direttamente dal minore >14 anni, ma è sempre consigliabile presentarla alla presenza di un genitore, salvo che quest'ultimo non sia coinvolto nel reato, per evitare ulteriori traumi al minore).

N.B. Contestualmente alle azioni sopra descritte, è sempre comunque consigliabile, per chi subisce la prevaricazione, rivolgersi ad un adulto di riferimento familiare, ad un servizio scolastico, ad un servizio territoriale (ASL, Servizi sociali, Nodi provinciali antidiscriminazioni, Forze di Polizia), ad agenzie educative extrascolastiche (oratorio, associazioni sportive, centri di aggregazione giovanili) o attivare la specifica segnalazione attraverso canali telematici come quelli indicati al punto E.




B. Se la persona di minore età comunica la prevaricazione subita ad un genitore, oltre alle modalità previste nei punti precedenti ed anche al fine di tutelare il minore responsabile della prevaricazione, la vittima e il genitore possono:

- ⌚ dare comunicazione alla scuola, che agirà secondo le policy d'istituto per la prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo, ossia mediante tutte le azioni previste per la presa in carico delle situazioni problematiche di bullismo e cyberbullismo che giungono all'attenzione della scuola;
- ⌚ recarsi presso la Polizia postale o le altre forze di Polizia, insistenti sul territorio, per una eventuale segnalazione;
- ⌚ recarsi presso le Forze di Polizia insistenti sul territorio per la richiesta di un eventuale ammonimento del Questore nel caso di ultra 14-enni e per una segnalazione alla Procura di competenza;
- ⌚ recarsi presso un qualsiasi Ufficio delle Forze di Polizia insistenti sul territorio per effettuare una querela o una denuncia che verrà successivamente inoltrata alla Procura di competenza.

C. Nel caso in cui il minore (> 14 anni) si rivolga alla scuola:

- ⌚ chiunque raccolga la confidenza/segnalazione ne informa il referente per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo al fine di attivare la procedura di emergenza prevista nella policy d'istituto deliberata dagli organi collegiali;
- ⌚ il Dirigente scolastico, salvo che il fatto costituisca reato, deve darne informazione immediata alle famiglie dei minori coinvolti (art. 5 L.71/17);
- ⌚ il Dirigente scolastico, se il fatto costituisce reato, ha l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria secondo la normativa di legge.

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, la vittima di cyberbullismo e/o il genitore possono recarsi presso le Forze di Polizia insistenti sul territorio (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia locale)  per la richiesta del Provvedimento preventivo amministrativo di "Ammonimento" di competenza del **Questore della Provincia** nei confronti del/dei cyberbullo/i minore/i ultraquattordicenni.

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Il minore potrà recarsi agli Uffici di Polizia anche se non ha ancora riferito al genitore la prevaricazione subita.

D. Nel caso di episodi incorsi a minori di 14 anni stante il divieto di iscrizione a piattaforme di social media al di sotto dei 13 anni, nemmeno con il consenso dei genitori, il minore deve necessariamente rivolgersi:

- ⌚ ad una persona adulta di riferimento (docente) che attiverà le procedure di emergenza secondo quanto descritto al punto C;
- ⌚ al genitore che a sua volta potrà rivolgersi alla scuola, qualora il fatto faccia riferimento al contesto scolastico, o al Corecom Piemonte o alla Polizia postale per la rimozione dei contenuti, o ad altre istituzioni relative al contesto di riferimento.

E. Inoltre tutti potranno utilizzare:

- ⌚ Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata per telefono, chat, sms, whatsapp
- ⌚ Hotline “Stop-It” di *Save the Children*, all’indirizzo www.stop-it.it, che consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale pedopornografico online.
- ⌚ l’app YouPol che permette all'utente di interagire con la Polizia di Stato inviando segnalazioni (immagini o testo) relative a episodi di bullismo e di spaccio di sostanze stupefacenti;
- ⌚ 114 emergenza infanzia, servizio di emergenza **promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità** – Presidenza del Consiglio dei Ministri ed attivo 24/24 ore, rivolto a tutti coloro vogliano segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti.

A titolo di esempio, nel caso di procedura di ammonimento, la rete territoriale dei servizi potrebbe prevedere attività riparative di carattere educativo anche in accordo con le istituzioni scolastiche e/o altre agenzie educative. Il Referente ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione di contrasto del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

MONITORAGGIO BULLISMI

A.S. 2019-2020

PRESENTAZIONE DELLA RICERCA INTERVENTO

IC CARIGNANO
IM REGINA MARGHERITA
LS CATTANEO
IPIA Giovanni PLANA
I.T.C.S. GERMANO SOMMEILLER
ENGIM PIEMONTE

Istituto Comprensivo
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Scientifico
Istituto Tecnico Professionale settore servizi
Istituto Tecnico Commerciale
Professionale operatore della ristorazione

UN'ESPERIENZA CHE VIENE DAL BASSO UNO STRUMENTO EDUCATIVO CHE FA COMUNITA'

Nella provincia del VCO prende avvio una sperimentazione che coinvolge tutte le scuole dell'Ufficio territoriale d'ambito. Gli studenti delle classi prime delle secondarie di primo grado a seguito di specifica formazione hanno conseguito il patentino da smartphone che certifica le competenze per un uso consapevole.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

NOME: _____
COGNOME: _____
RILASCIATA IL: _____
SCUOLA: _____



La Legge Regionale del Piemonte 2/2018 specificamente indirizzata a prevenire e contrastare i bullismi estende questa sperimentazione ad altre 3 province per l'anno scolastico 2018/19 e dal prossimo anno scolastico a tutti i territori.



23 MARZO 2018

La nostra scuola partecipa



PATENTE DI SMARTPHONE

Progetto interistituzionale
della provincia del VCO
per le scuole del primo ciclo

**CONSEGNA PATENTE
SMARTPHONE**

Grazie per l'attenzione!

**SOLO UNA REALE ALLEANZA EDUCATIVA
CON I RAGAZZI NEL RUOLO DI PROTAGONISTI
PUO' VINCERE IL CYBERBULLISMO!**



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*